L’utilizzo dei ricalcoli ai fini della riclassificazione del dato centrale rischi

Nell’ottica di una misurazione corretta e prudente degli impatti segnaletici derivanti dalla presenza di anomalie contrattuali e conseguentemente di addebiti illegittimi, è fondamentale procedere con dei distinguo e soprattutto precisare che la rielaborazione e la rettifica del dato Centrale Rischi si poggia evidentemente sulla correttezza di tali ricalcoli.

La funzione della perizia fatta sui conti, sui contratti di finanziamento con piano di ammortamento e sui derivati finanziari, è quindi fondamentale ed indispensabile anche ai fini della valutazione del potenziale danno d’immagine (ed eventualmente patrimoniale).

Dando quindi per scontato che i ricalcoli eseguiti siano corretti e nel limite del possibile anche prudenzialmente dimensionati, è importante sapere che ai fini della pre analisi, ma anche di un contenzioso e di una perizia più strutturati:

A. Non importa se la banca protagonista di indebiti segnali o abbia in passato segnalato sconfini – pregiudizievoli;
B. **Non importa neppure se tali maggiori addebiti facciano riferimento ad una banca che non abbia mai segnalato alcuna esposizione (quindi che non compaia in alcun modo nella visura)**;
C. Potrebbe essere necessario, per i soli finanziamenti caratterizzati da rate-canoni, considerare unicamente le anomalie associate ad effettivi pagamenti da parte del soggetto segnalato.

Rispetto ai primi due punti è agevole intuire che se una banca non ha mai segnalato negatività, oppure non abbia mai proceduto in alcun modo a riportare esposizioni in CR, questo non la dispensa da responsabilità extra contrattuali derivanti appunto dall’aver applicati maggiori addebiti al cliente. A riguardo basti pensare ad un esempio piuttosto intuitivo che vede il soggetto:

- Essere affidato dalla banca A attraverso un mutuo ipotecario;
- Essere affidato dalla banca B attraverso fidi per elasticità di cassa oggetto appunto di ricalcoli;
- Vedersi segnalato solo il mutuo in quanto il fido per elasticità di cassa registra importi sotto soglia (30.000 €).

Se con il passare del tempo il soggetto accumula insoluti su rate che poi inducono la banca A ad appostare a sofferenza l’intero importo, e a fronte per esempio di ricalcoli per importi sufficientemente adeguati si dimostra che con tali fondi il soggetto avrebbe potuto evitare presso la banca A il seguente ordine di eventi:

1) sconfini;
2) sconfini continuativi specchio di non performing loan (crediti deteriorati);
3) la risoluzione del contratto di mutuo;
4) la messa a sofferenza;
5) l’eventuale escussione della garanzia e la vendita dell’immobile (magari registrando importanti perdite);

appare chiaro che dimostrando tale nesso di causa-effetto risulta possibile imputare alla banca B (protagonista di illegittimi addebiti) la responsabilità di aver privato il cliente di quei fondi con i quali avrebbe potuto rimborsare regolarmente il mutuo, evitare gravi segnalazioni pregiudizievoli (dagli sconfini, ai crediti deteriorati alle sofferenze) e in ultima ratio impedire anche la vendita del proprio immobile all’Asta.

Rispetto in ultimo al punto “C” va infine precisato che ai fini di una valutazione prudenziale del danno accessorio, sarebbe importante distinguere fra le anomalie contrattuali effettivamente intervenute e quelle meramente contrattuali che però non hanno inciso in modo concreto nei pagamenti/addebiti in capo al cliente.

Sebbene tale casistica possa in alcuni casi riguardare anche i fidi di conto classici, tale puntualizzazione risulta particolarmente rivolta ai ricalcoli eseguiti su **linee con piano di ammortamento dove può effettivamente capitare che a fronte del potenziale obbligo della banca di restituire tutti gli interessi pagati dal soggetto affidato, non appare corretto imputare alla stessa la responsabilità di aver contribuito ad un peggioramento del dato andamentale CR.** In assenza infatti di clausole contrattuali come (indeterminatezza del tasso e delle condizioni, usura originaria basata anche sui tassi di mora; ecc…) il finanziamento avrebbe potuto replicare esattamente lo stesso corso senza però registrare alcuna variazione delle somme pagate effettivamente dal cliente.
In estrema sintesi l'invito è quindi ad includere nel monte ricalcoli[1] unicamente quelle posizioni su linee con piano di ammortamento **i cui addebiti** risultano inequivocabilmente illegittimi[2].

Imputazione dei ricalcoli

Un ulteriore aspetto saliente è poi rappresentato dall'imputazione dei ricalcoli ai fini della rettifica del dato centrale rischi; in questo caso è importante fare dei distinguo e sottolineare le diverse modalità di trattamento dei ricalcoli.
Entrando più nello specifico è bene premettere che tali maggiori addebiti sono trattati potenzialmente in due modi:

A. rettifica diretta del dato segnaletico (di "Utilizzato") in capo alla banca – linea oggetto di segnalazione e protagonista naturalmente di maggiori addebiti;
B. creazione di poste attive per banca da utilizzare per rettifiche macro dei livelli di indebitamento e per il ricalcolo delle segnalazioni pregiudizievoli.

Nel primo caso è evidente che si è in presenza di requisiti puntuali come:

- il fatto che la banca oggetto di ricalcoli sia effettivamente (tempo per tempo) un soggetto segnalante in CR;
- il fatto che le anomalie contrattuali siano agevolmente imputabili a classi segnaletiche inequivocabilmente rilevabili in CR (di fatto le sole linee a revoca e quelle a scadenza per elasticità di cassa) e che gli utilizzi, al netto dei maggiori addebiti, conservino valori maggiori – uguali a zero[3] (Es. 1 – Tab. 1);
- il fatto che in assenza di linee per cassa classiche, vi siano quantomeno esposizioni a sofferenza e/o a perdita[4].

La seconda modalità interviene invece in modo generico sui livelli di utilizzo e sulle pregiudizievoli basandosi però su imputazioni comunque puntuali e compliance rispetto alla normativa di Vigilanza; nella fattispecie è importante sottolineare che:

- alla formazione di poste attive generiche contribuiscono indistintamente i ricalcoli: a) su derivati finanziari e quelli su finanziamenti con piano di ammortamento; b) associati ad importi riferiti ai fidi per elasticità di cassa imputabili a banche non segnalanti o che, sebbene presenti in CR, non riportano utilizzi a revoca e/o a scadenza per elasticità di cassa oppure sofferenze e/o perdite (Es. 2 – Tab. 1); c) relativi a banche segnalanti fidi a revoca e/o a scadenza per elasticità di cassa che però, vistesi già azzerare gli utilizzi tramite gli stessi ricalcoli, registrano importi residui marginali che evidentemente comporterebbero segnalazioni di utilizzo negative (Es. 3 - Tab. 1);

---

[1] Si evidenzia che tale atteggiamento prudenziale è richiesto unicamente in sede di pre analisi; nel caso di perizie vere e proprie e di CTP in alcune fattispecie tali posizioni potrebbero essere comunque incluse.
[2] Si pensi al caso di un mutuo usuraio la cui determinazione si basa sull'inclusione dei tassi di mora; in questo caso l'inclusione dei ricalcoli è consigliata solo per quella parte di rate (interessi) che hanno riguardato pagamenti ritardati o del tutto insoluti (se l'usura originaria non si riflette sugli effettivi pagamenti non è quindi consigliabile rettificare la CR degli importi che la banca comunque è chiamata a restituire).
[3] In caso gli utilizzi segnalati della banca, al netto dei maggiori addebiti, dovessero risultare negativi è evidente che il dato rettificato in CR non potrà registrare valori negativi ma al massimo pari a zero. La parte eccedente contribuirà in questo caso a formare una specifica posta attiva che rientrerà nella categoria "B" delle rettifiche.
[4] E' evidente che in caso di sofferenze – perdite questi valori includeranno necessariamente la parte di contratti oggetto di ricalcoli oppure rifletteranno ad ogni modo il loro impatto sulle esposizioni finali oggetto di appostazioni così gravi.

- con tali poste attive (è indifferente se siano derivanti da ricalcoli su fidi per elasticità di cassa, linee con piano di ammortamento o derivati) si va ad abbattere a livello macro i livelli di utilizzo per cassa mentre, in riferimento alle pregiudizievoli, vengono attivati quattro algoritmi complessi[5] con i quali si va razionalmente ed efficientemente ad abbattere le negatività secondo un preciso ordine[6].

Tab. 1

		Accordato	Accordato operativo	Utilizzato	Sconfini	Margine ricalcoli
Es. 1	Revoca	100	100	145	45	50
	Revoca post rettifica	100	100	95	0	0
Es. 2	Revoca	n.p.	n.p	n.p	n.p.	20
	Revoca post rettifica	n.p.	n.p	n.p	n.p.	20
Es. 3	Revoca	100	100	120	20	140
	Revoca post rettifica	100	100	0	0	20

Tale importo andrà a formare una specifica posta attiva che verrà utilizzata indistintamente su tutte le banche abbattendo i livelli di indebitamento complessivo, ma soprattutto, secondo un puntuale ordine di priorità, le diverse negatività - pregiudizievoli presenti in visura

[5] I quattro algoritmi sono a loro volta alla base di risultanze di sintesi (Algoritmo sintetico) che restituiscono, per specifiche categorie di pregiudizievole, la dinamica segnaletica attesa ovvero un ipotetico livello di negatività che, tempo per tempo, il soggetto avrebbe potuto registrare se solo avesse avuto a disposizione le cifre illegittimamente addebitate.

[6] Per citare un esempio è importante evidenziare che se nel mese, a fronte di poste attive pari a 50, nella centrale rischi si registrasse la contemporanea presenza di ulteriori segnalazioni come ad esempio: a) sofferenze=10; b) sconfini specchio di past due a revoca= 10; c) sconfini specchio di past due su autoliquidanti=10; d) sconfini senza accordato a scadenza=50; e) sconfini senza accordato operativo (ma con accordato) a revoca=50; f) crediti scaduti pro soluto su factoring passivi=120; è evidente che gli algoritmi andrebbero ad abbattere le diverse segnalazioni seguendo lo stesso ordine di gravità riportato nell'esempio e ciò comportando un azzeramento delle poste "a-b-c", una riduzione ad un valore di 30 della posta "d" e un totale non intervento sulle poste "e-f".